



Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti
Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari (I.V.V.)
46100 MANTOVA - VIALE VENETO, 11/c - C.P. 29
TEL. E FAX 0376 374390 - E-MAIL: f.i.a.s.p.2@tin.it



Ai Presidenti delle Società/Gruppi/Associazioni Affiliati F.I.A.S.P.

Oggetto: Documento informativo.

In qualità di Segretario Nazionale di questa Federazione, sentite qui ultimamente varie interpretazioni e metodologie applicative inerenti il D.P.C.M. 03 novembre 2010 G.U. n. 296/10, sento il dovere di inviare alla Vostra attenzione il documento allegato, elaborato dall'Avv. Guidi Alberto, Vice Presidente Nazionale F.I.A.S.P. e così pure Vice Presidente della Confederazione Europea IVV degli Sport Popolari.

La F.I.A.S.P. costituitasi nel 1975 e che oggi conta 1436 entità sportive affiliate, ha sempre avuto come scopo "principe" il coordinamento delle attività sportive "popolari" "NON AGONISTICHE" oggi chiamate anche "LUDICO MOTORIE", offrendo servizi importanti sul piano organizzativo-assicurativo, quindi la F.I.A.S.P. **"NON è una compagnia assicurativa come qualcuno intende che sia"**, ma una Federazione sportiva che il CONI nei primi anni '80, l'ha riconosciuta come "Federazione-benemerita", la stessa F.I.A.S.P. è sostenuta esclusivamente dai contributi dei suoi "Adrenti" e Tesserati Soci F.I.A.S.P. .

La F.I.A.S.P., nel suo lungo percorso di attività istituzionale, ha sempre cercato di "vivere"- "convivere"- "collaborare" con qualsiasi altra realtà: "federativa-associativa-coordinante" paritetica, già esistente nei luoghi in cui si è presentata, cercando di portare e offrire i suoi "servizi" a beneficio di tutti coloro che credono in questa attività sportiva e sociale.

Grato per l'attenzione a queste letture, porgo cordiali saluti.

Martini Remo

Mantova, li 24.08.2012



RIFLESSIONI DECRETO MINISTERIALE ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA SPORTIVI DILETTANTISTICI

Dopo quasi un anno da quando la Federazione decise di attivarsi per applicare le norme di cui al D.P.C.M. 03 novembre 2010 si deve constatare che la esatta conoscenza delle carte federali, del meccanismo attuato degli istituti di riferimento, delle finalità è ancora acquisito non perfettamente sia dai Comitati Provinciali ma anche da molte società che in buona fede od in strumentale polemica hanno finito col perdersi in paradossali dialettiche. Pertanto si è approntato questo testo nella speranza di fare ulteriore chiarezza sul concetto di Assicurazione antinfortunistica individuale, RCVT, status di Tesserato e non Tesserato.

Il citato D.P.C.M.03 novembre 2010 G.U. n. 296/10 disciplina la assicurazione che copre le conseguenze degli infortuni accaduti a soggetti assicurati durante e a causa delle svolgimento delle attività sportive anche di natura, dilettantistiche, amatoriale e ludico – art 1 ed art.3.

Occorre pertanto chiaramente premettere alcuni concetti per riassumere le citate disposizioni evidenziando poche cose, ma lapidarie nella loro chiarezza.

A)

Assicurazione per Responsabilità Civile Verso Terzi (RCVT)

Da sempre le nostre Società sono state tutelate per l'organizzazione delle marce dalla R.C.V.T., il cui principio è il risarcimento dei danni involontariamente prodotti dall'Organizzatore; ciò significa che per legge bisogna risarcire i danni cagionati a **terzi** che possono essere causati per negligenza, imprudenza o imperizia dell'Organizzatore, e tutto ciò si basa sugli articoli del Codice Civile n° 1228 - 1229 - responsabilità contrattuale - e art. 1337 e 1338 del Codice Civile:- responsabilità pre-contrattuale - che nel nostro caso si perfezionano con il ricevimento dell'iscrizione. La RCVT si basa inoltre sull'art. 2043 del Codice Civile - "**responsabilità aquiliana**" - che obbliga al risarcimento del danno chiunque arrechi con fatto proprio doloso o colposo un danno ingiusto ad altra persona. Questa responsabilità scatta quando il sinistro avviene per colpa dell'Organizzatore, esempio: pericolosità dei percorsi, caduta sul Partecipante di cartellone o altro estemporaneo mal posto, insidie insite nel percorso e non evidenziate o segnalate dall'Organizzatore ecc. .

Questa garanzia assicurativa a tutela degli Organizzatori è sempre esistita per le Società/Gruppi/Associazioni ed i Tesserati Soci FIASP e continua ad esistere tuttora, ma verte solo sui danni involontariamente causati dall'Organizzatore a Terzi per sua negligenza, imperizia e imprudenza.

B)

Assicurazione Antinfortunistica per i Partecipanti

L'infortunio è un evento fortuito, violento ed esterno che provoca lesioni corporali e danni fisici che non dipendono dalla generale imperizia involontaria dell'Organizzatore ma dall'attività fisico - motoria del partecipante. L'infortunio era già assicurato e tutelato per i Tesserati FIASP ed in passato, anche se pur con aspetti minimali, anche per i non Tesserati o giornalieri/occasionalisti/domenicali.

Sino al 2011, quindi, con l'affiliazione, l'Organizzatore beneficiava di due tipi di tutela assicurativa:

a) la RCVT, obbligatoria, di cui si è già parlato,

b) l'Assicurazione antinfortunistica che però era sostenuta ("sia per i tesserati che per i non tesserati") dai contributi versati solo dai Tesserati FIASP.

Con l'emanazione del D.P.C.M. 03/11/2010, pubblicato in G.U. n° 296 il 20.12.2010, al quale la FIASP ha aderito nella tutela esclusiva dell'Organizzatore degli eventi FIASP, è diventato concreto il fatto di attivare indistintamente per ogni partecipante (TESSERATO O NON TESSERATO) una copertura con POLIZZA ASSICURATIVA ANTINFORTUNISTICA INDIVIDUALE STIPULATA DALLA FIASP A SUO FAVORE, garanzia che il partecipante alle manifestazioni non può più acquisire a titolo personale ma solo attraverso la Federazione di riferimento, le Società o i Gruppi ed i cui valori risarcitori sono stati definiti dal D.P.C.M. su indicato.

NON ESISTONO PREMI ASSICURATIVI CUMULATIVI O A CASCO TIPO R.C.V.T. PER QUESTO TIPO DI ASSICURAZIONE CHE È "INDIVIDUALE E PERSONALE":

CHIUNQUE "VENDA" IL CONCETTO CHE CON UNA CIFRA FORFETARIA AGGIUNTA ALLA ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SI OTTENGANO ANCHE LA COPERTURA DEL D.P.C.M. 03/11/2010, "VENDE IL FALSO".

Se leggiamo l'art. 2 "" ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati (intendesi partecipanti) sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati - (intendesi società/gruppi/associazioni) "

Se leggiamo l'art. 4 ""per aver titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario essere tesserati in data antecedente all'infortunio (noi FIASP, l'assicurazione al socio giornaliero gli si stipula in data certa prima dell'infortunio eventuale con la iscrizione nominale).

E' chiaro quindi il problema della necessità di reperire nome e cognome e data di nascita. Alcuni Enti o Federazioni se pur "OBBLIGATI" al rispetto scrupoloso del DPCM, hanno scelto soluzioni intermedie assicurando probabilmente anche gli infortuni ma non è la stessa cosa di ciò che ha attivato la FIASP per la massima tranquillità e tutela dell'organizzatore.

Vediamo come tutto questa teoria sia recepita nelle deliberazioni Federali e cosa tutto ciò comporti per gli appartenenti alla Federazione.

Negli atti Ufficiali della FIASP è sempre stato espresso chiaramente il concetto che il Consiglio Federale ha ritenuto di applicare il D.P.C.M. 03/11/2010, non in quanto tenuti in qualità di attori di una filiera CONI tipo FIDAL-USPI-CSI-ASD o Associazioni di Promozione Sportiva, ma in quanto, valutate le conseguenze della emanazione del D.P.C.M., quale momento di maggiore tutela delle nostre società/gruppi/associazioni organizzatrici e del loro Presidente.

Il D.P.C.M pur interessando il mondo dilettantistico ed amatoriale non ha tenuto conto che nella nostra realtà vi sono manifestazioni, eventi sportivi ove è contemplata la partecipazione sia di tesserati e di non tesserati; ricordiamo che la nostra Federazione non è composta solo dai 10 o 15 soci delle varie entità sportive aderenti, ma da tutti coloro che beneficiano anche dei suoi servizi cioè da circa un milione e mezzo di partecipanti l'anno. Lasciando tutto come prima avremmo avuto il socio FIASP super tutelato ed il non socio essere coperto solo dalla garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi ed in caso di infortunio l'organizzatore avrebbe dovuto spiegare al "giudice" perché aveva nella sua manifestazione partecipanti di serie A (tesserati soci fiasp) e di serie B (non tesserati soci fiasp), e quindi certamente rispondere personalmente dell'infortunio in quanto il peso economico delle responsabilità sarebbe rimasto a carico della FIASP solo per la quota tesserati e l'Organizzatore si sarebbe trovato di fronte ad un problema enorme ovvero come assicurare individualmente la gran massa dei partecipanti non tesserati socio fiasp per evitare di rischiare in proprio ogni azione economica di natura risarcitoria senza tralasciare per ultimo il fatto che le tabelle allegate al DPCM contengono tutte le casistiche di rimborso dei massimali per infortuni e quindi uniformi e non discrezionali da parte del giudice.

Il DPCM in questione concretizza una semplice obbligazione " tutti coloro che svolgono attività anche ludico motoria attraverso l'intervento organizzativo di sodalizi società ecc. devono contrarre assicurazione individuale anti infortunistica non direttamente ma tramite le società e le federazioni.

Negli atti federali è scritto chiaramente che lo **€ 0,50 è una quota federale istituzionale** che in non soci versano alla FIASP quale contributo differenziato - rispetto ai soci - per la loro partecipazione alla manifestazione dalla stessa omologata.

E' assolutamente falso che lo € 0,50 sia il costo della assicurazione che si chiede al non socio, come non lo è € 8,00 per i soci.

Al socio come al non socio si chiede di contribuire alla manifestazione omologata nel circuito FIASP per usufruirne dei servizi predisposti della organizzazione ecc. solo che il socio contribuisce una sola volta con la affiliazione annuale di € 8,00 ed il non socio con la giornaliera di € 0,50. Nulla di nuovo comunque, molte federazioni hanno quote differenziate per soci, non soci ed altro (vedi FIDAL + € 8,00 nel nostro settore).

Tale quota è prevista nel Bilancio Federale è contabilizzata al codice 700 ed è depositata a parte su un conto corrente federale specificatamente aperto e distinto dal movimento ordinario della Federazione al fine di averne assoluta tracciabilità della destinazione delle risorse. Con essa si pagano gli oneri organizzativi della gestione dei non soci, sia a livello federale che dei Comitati Provinciali, del loro sistema di iscrizione il cui investimento è ha totale carico della federazione (computer) della gestione dei meccanismi assicurativi che vanno a regolare il premio da versare alla società assicuratrice, ed infine lo stesso premio.

Come indicato nella Relazione di Bilancio 2012, l'applicazione del contributo differenziato di partecipazione alla manifestazione, di € 0,50, **quindi quota federale, "non assicurativa"**, da applicarsi comunque indipendentemente da quanto l'organizzatore intende far pagare per il contributo di partecipazione alla manifestazione, va a costituire un "" fondo nazionale per la gestione dei non soci partecipanti, "che serve per attuare la decisione della Federazione di applicare le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 03/11/2010 – sulla assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettantistici - quali linee guida per dare livello assicurativo antinfortunistico individuale al partecipante occasionale levando così all' Organizzatore ogni tipo di responsabilità e facendo gravare l'onere economico solo sul partecipante occasionale non tesserato. Va da se che il socio ordinario con la sua tessera annuale di € 8,00 ha tutte le coperture assicurative ed infortunistiche. In tale fondo sono ovviamente contabilizzati sia i costi diretti di premio assicurativo sia i costi di organizzazione gestione informatica delle iscrizioni, liste cartellini ecc.) .

L'assicurazione anti infortunistica di cui al D.P.C.M. citato è, ai sensi degli articoli 1 e 2, "**personale**" quindi necessita che venga individuato il beneficiario attraverso nome cognome data di nascita, questi dati si trovano sia nelle liste presentate dai gruppi per il ritiro dei cartellini – eccetto per i tesserati individuati dal numero di tessera sociale - sia nella lista del partecipante individuale non socio. Questi due documenti vengono ritirati dai Commissari solo al termine della manifestazione ed inviati alla società di assicurazione per la gestione degli oneri assicurativi.

Dal 1° gennaio 2012 tutti i Partecipanti alle Manifestazioni FIASP sono stati tutelati ai fini assicurativi previsti dal DM pubblicato in G.U. n° 296 il 20.12.2010 o perché Tesserati FIASP tramite le Società/Gruppi di appartenenza, o perché Tesserati singoli, o perché Partecipanti occasionali/giornalieri/domenicali ecc. .

1. I Gruppi / le Società / le Associazioni nell'isciversi alla manifestazione dovranno obbligatoriamente presentare ciò che è già ampiamente previsto da decenni nei Regolamenti, cioè la "Lista di Gruppo" con nome e cognome dei propri Tesserati partecipanti ed il numero di Tessera FIASP annuale o storico, nonché il nome cognome e data di nascita per partecipanti in quel giorno occasionalmente aggregati, ai fini della regolarizzazione degli stessi, come vedremo in seguito (applicazione della maggiorazione della quota federale istituzionale di € 0,50).

L'Organizzatore dovrà consegnare un numero di cartellini di iscrizione corrispondenti ai nominativi presenti in lista provvedendo ad applicare la quota federale maggiorata di € 0,50 per i non Tesserati occasionalmente aggregati.

2. I Partecipanti singoli, per poter partecipare alle manifestazioni FIASP, dovranno essere:

a) Tesserati ordinari FIASP - status che si ottiene acquisendo l'affiliazione annuale di € 8,00 ed accedendo a tutti i servizi e le coperture assicurative antinfortunistiche federali comprese del D.P.C.M. di cui sopra,

b) Iscritti giornalieri/occasionalni/domenicali, in questo secondo caso versando la quota federale maggiorata dello 0,50 € sul contributo di iscrizione con o senza riconoscimento e rilasciando il nome-cognome-data di nascita, acquisendo così per quella manifestazione la copertura antinfortunistica individuale FIASP per caso morte o invalidità permanente.

L'Organizzatore pertanto deve assicurare differenziati e visibili punti di iscrizione specialmente per i singoli partecipanti non Tesserati FIASP.

Sia ben chiaro che il combinato di queste due norme porta al fatto che fornendo ad un Partecipante giornaliero/occasionale/domenicale il cartellino di partecipazione ordinario del Tesserato FIASP, per intendersi senza maggiorazione, poniamo lo stesso soggetto nelle condizioni di non essere assicurato ai fini del D.P.C.M. 296, creando i presupposti di gravi responsabilità in caso di sinistro a carico dell'Organizzatore.

Ciò premesso, in comunione di intenti, per l'applicazione del D.P.C.M. 296, la FIASP, con altre similari Federazioni, Associazioni, Coordinamenti, ha stipulato abbinamenti di marchio onde facilitare le iscrizioni dei partecipanti tesserati a queste entità sportive senza l'obbligo del versamento dello 0,50 €.

Avv. Guidi Alberto
Vice Presidente FIASP